



LEGGE 22 settembre 1953, n. 35.

**Capacità giuridica della donna.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 settembre 1953:*

**Art. 1.**

La donna maggiorenne, nubile o maritata, può liberamente alienare o comunque obbligare i beni e le ragioni che non abbiano carattere dotale.

**Art. 2.**

La presente legge entra in vigore il 15 ottobre 1953.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 ottobre 1953 (1653 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Giordano Giacomini - Giuseppe Renzi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini